

Cambio nome e cognome

Riconoscimenti e cambi nome

Chi abbia l'esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o per motivi diversi da quelli suindicati, deve intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012.

COME FARE PER CAMBIARE COGNOME

Qualunque cittadino che intenda cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce tramite apposita istanza in bollo.

Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone l'istruttoria.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno, a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.

Al riguardo, si ritiene utile specificare quanto segue:

Se l'interessato è nato e residente all'estero, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede;

Se l'interessato è residente all'estero, ma nato in Italia, l'affissione deve essere effettuata oltre che all'albo dell'ufficio consolare, anche all'albo pretorio del comune di nascita;

Se, infine, l'interessato è nato all'estero, ma residente in Italia, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo pretorio del comune italiano di residenza.

Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessate al cambiamento richiesto) il sunto della domanda.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

L'opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

Trascorso questo termine di 30 giorni senza che sia proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;

la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.

Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.

CAMBIO NOME O COGNOME RIDICOLO, VERGOGNOSO O RIVELANTE ORIGINE NATURALE

Qualunque cittadino che intende cambiare nome o aggiungerne un altro al proprio oppure vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda (esente da bollo) al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta

si riferisce.

Il Prefetto, esperita l'istruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini sopra indicati.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

LA RICHIESTA (IMPORTANTE!) - La richiesta in tutti i casi suindicati può essere presentata solo da cittadini italiani.

Documentazione da presentare:

Decreto di cambiamento/modifica del nome/cognome emesso dal Prefetto.

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi presenta l'istanza

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica ; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.